

177 MAR 2023 37 30



VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

Potenza, 15 luglio 2019

Accertato che in data sabato 13 luglio 2019, alle ore 18.30, è andata deserta la riunione di assemblea straordinaria dei soci in prima convocazione, il giorno lunedì 15 luglio 2019, alle ore 18.30, in seconda convocazione, si è riunita presso la "sala Garderie" della U.O. di Pediatria dell'ospedale San Carlo di Potenza, in via Potito Petrone, snc, a Potenza (PZ), l'Assemblea Straordinaria dei soci dell'Associazione per il Bambino In Ospedale Potenza (ABIO Potenza) (iscrizione al Registro Regionale delle associazioni di volontariato della Regione Basilicata, settore sociale, con delibera n. 877 del 12/05/2009), per decidere e deliberare il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Ratifica e cancellazione soci;
2. Adeguamento dello statuto dell'associazione alle norme del Codice del Terzo Settore (D Lgs 117/17);
3. Varie ed eventuali.

Sono presenti i seguenti soci:

Cesira Gasperini, Rosa Giraldi (ha delegato Cesira Gasperini), Mariassunta Vendegna, Carmela Nolè (ha delegato Mariassunta Vendegna), Assunta Dolce, Rosa Lapenna (ha delegato Assunta Dolce), Maeby Laurita, Frediana Laurita (ha delegato Maeby Laurita), Daniela Saverina Laino, Elisabetta Tarullo (ha delegato Daniela Saverina Laino), Marcella Bellino, Elena Calace (ha delegato Marcella Bellino), Rita Santomassimo, Santina Pietrafesa (ha delegato Rita Santomassimo), Rinalda Fraternali Orcioni, Floriana Salvia, Annalisa Mancini (ha delegato Floriana Salvia), Teresa Durante, Carmela Errico (ha delegato Teresa Durante), Giovanna Salvatore, Annarita Baldassarre (ha delegato Giovanna Salvatore), Donatella Colangelo, Antonella Scigliuzzo (ha delegato Donatella Colangelo), Maria Isabella Bellettieri, Maria Agnese Covino (ha delegato Maria Isabella Bellettieri), Brigida Serpillo, Carmelina Santarsiero, Serafina Rianni (ha delegato Carmelina Santarsiero), Loredana Grazia Atella, Carmen Marmo, Giuseppe Toscano, Stefania Labriola (ha delegato Giuseppe Toscano), Rocco Laguardia, Adriana Masella (ha delegato Rocco Laguardia), Nicoletta Pisani, Rosanna Santagata (ha delegato Nicoletta Pisani), Antonella Santarsiero, Marta Sagarese (ha delegato Antonella Santarsiero), Sonia Floresta, Carmela Pace (ha delegato Sonia Floresta), Aurelia Abascià, Annamaria Franco (ha delegato Aurelia Abascià), Lucia Padula, Brigida Pignatari, Felicia Delle Donne.

Teresa Durante assume l'incarico di Presidente dell'Assemblea. Rocco Laguardia, svolge le funzioni di segretario verbalizzante dell'Assemblea.

La Presidente, accertata la regolare convocazione dell'assemblea e la presenza di 45 soci (compresi quelli per delega) su un totale di 61 soci iscritti, constatata, quindi, l'esistenza del quorum previsto dallo statuto per la validità dell'assemblea straordinaria (in seconda convocazione: metà soci +1), dichiara aperta la riunione.

ABIO POTENZA ONLUS

Associazione per il Bambino in Ospedale

C/O U.O. Pediatria Ospedale San Carlo Via Potito Petrone - 85100 Potenza
Tel. 348 1126428 - E-mail: abiopotenza@alice.it Cod.Fisc. 96058560762

Punto 1.

La Presidente informa l'assemblea che il Consiglio Direttivo, nella riunione dell' 08/07/2019, eseguiti i controlli sul pagamento delle quote associative per l'anno 2019 e acquisita la volontà di recedere dalla qualifica di socio inviata via e-mail il 29/06/2019 dalla socia Marianna Tozzi, ha provveduto alla cancellazione di Marianna Tozzi dal libro soci; pertanto ha ratificato i 61 soci attuali iscritti all'Associazione.

Punto 2.

Su questo punto all'ordine del giorno la Presidente, dopo aver ringraziato tutti i presenti per la grande partecipazione, spiega ai soci la necessità di adeguare lo Statuto dell'associazione secondo gli obblighi di legge e sulla scorta delle indicazioni ricevute da Fondazione ABIO Italia. Una copia del nuovo statuto è stata inviata via mail a tutti i soci insieme alla convocazione, per una preventiva visione.

Il Presidente comunica ai soci che la scelta di Fondazione, in considerazione delle numerose novità apportate dal Codice del Terzo Settore, è stata quella di suggerire a tutte le organizzazioni locali di adottare un nuovo statuto che sostituisce per intero quello ad oggi vigente.

Il Presidente, nell'illustrare sommariamente le novità principali del nuovo statuto, fa presente che si è partiti dallo schema di statuto elaborato nel 2015 da Fondazione, in epoca pre-riforma. Fondazione ha quindi integrato lo schema con le disposizioni del Codice del Terzo settore, seguendo le indicazioni di prassi provenienti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei suggerimenti degli esperti di Italia non profit, società che ha messo a disposizione di tutte le ABIO locali - per il tramite di Fondazione - anche una piattaforma con la quale le associazioni sono potute intervenire sul testo in modo pratico ma senza modificare le prescrizioni obbligatorie per legge.

La Presidente, in collaborazione con la Vice Presidente, Nicoletta Pisani, procede alla lettura di tutti gli articoli del nuovo statuto soffermandosi sulle modifiche più significative.

Tutti i presenti non hanno richiesto chiarimenti particolari sugli articoli del nuovo statuto, tranne la socia Brigida Pignatari che ha chiesto chiarimenti sulla natura e sul funzionamento del Collegio dei Garanti, di cui parla l'articolo 23. La Presidente, ha prontamente chiarito in maniera esaustiva i dubbi espressi dalla socia.

Dopo la lettura, il nuovo statuto è stato sottoposto a votazione e approvato all'unanimità per alzata di mano.

In conclusione, l'assemblea delibera, all'unanimità, di adottare il nuovo statuto, allegato al presente verbale, che entra in vigore da domani. Inoltre, l'assemblea delibera che l'adozione del nuovo statuto non comporta la decadenza degli attuali membri degli organi statutari che, pertanto, decadranno alla data prevista dallo statuto ad oggi vigente.

L'assemblea conferisce alla Presidente tutti i poteri necessari ed opportuni per l'espletamento del procedimento richiesto dalle autorità competenti, con facoltà di apportare al presente atto ed allo statuto, qui allegato, tutte le modificazioni, soppressioni od aggiunte che venissero a tal fine richieste dalle medesime autorità.

Punto 3.

Su questo punto la Presidente ha informato i soci che il Consiglio Direttivo lavorerà, nel prossimo futuro, all'adeguamento anche del Regolamento interno della nostra associazione, per renderlo sempre più aderente alle indicazioni del nuovo Statuto e di Fondazione ABIO Italia. Infine, la responsabile del settore volontariato, ha comunicato che il servizio in ospedale sarà sospeso per la pausa estiva dal 29/07 al 31/08/2019. Pertanto i turni riprenderanno regolarmente lunedì 2 settembre.

Esauriti tutti i punti all'ordine del giorno e non avendo altri chiesto la parola, la Presidente, dopo la lettura e l'approvazione all'unanimità della bozza del presente verbale, alle ore 20.00 dichiara chiusa la riunione.

Il Presidente

Teresa Durante

Il Segretario

[Signature]

ALICE TO ALICE
in data 17 MAR 2023 347 32



OGGETTO: Modifica Statuto Sociale Associazione per il Bambino In Ospedale Potenza ODV (ABIO Potenza ODV) registrato presso Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di Potenza, in data 22 dicembre 2022 al N. 1875 serie 3, per adeguamento alle norme del Codice del terzo Settore (D. Lgs 117/17), a seguito delle richieste di regolarizzazione pervenute dall'ufficio regionale preposto.

La sottoscritta Durante Teresa, Codice Fiscale DRNTRS66L60H796N, nata a San Chirico Raparo (PZ) il 20/07/1966 residente a Potenza (PZ) in Via Rocco Scotellaro n. 8, in qualità di presidente e legale rappresentante dell'Associazione per il Bambino in Ospedale Potenza ODV (ABIO Potenza ODV), Codice Fiscale 96058560762, in virtù dei poteri conferiti in sede di assemblea straordinaria tenutasi in data 15 luglio 2019 e di cui si allega il relativo verbale, a seguito delle richieste di regolarizzazione pervenute dall'ufficio regionale preposto, adotta il seguente Statuto e procede alla sua registrazione e alla successiva trasmissione dello stesso all'ufficio RUNTS della Regione Basilicata. La stessa dichiara, inoltre, che il seguente Statuto sarà sottoposto a ratifica nella prima assemblea utile.

In fede
Teresa Durante
(Presidente ABIO Potenza ODV)

Teresa Durante

Potenza, 17 marzo 2023

ABIO POTENZA ODV
Associazione per il Bambino in Ospedale
C/O Ospedale San Carlo - Via Potito Petrone - 85100 Potenza
Tel. 348 1126428 - E-mail: abiopotenza@alice.it
Cod. Fisc. 96058560762

STATUTO ASSOCIAZIONE ABIO POTENZA



Articolo 1 - Denominazione, natura, finalità e rapporti con Fondazione ABIO Italia

1. È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D. Lgs 117/17, un'associazione denominata "ABIO - ASSOCIAZIONE PER IL BAMBINO IN OSPEDALE POTENZA - ODV", anche "ABIO POTENZA - ODV", quale organizzazione di volontariato che persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di seguito riportate, prevalentemente a favore di terzi e con la primaria attività di volontariato dei propri aderenti offerta in modo personale, spontaneo e gratuito.
2. A decorrere dall'avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione del RUNTS, l'acronimo "ODV" o l'indicazione di "Organizzazione di volontariato" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. L'Associazione, quindi, potrà spendere e utilizzare la denominazione di Organizzazione di Volontariato o di Ente del Terzo Settore ovvero l'acronimo di ODV o ETS solo dopo l'avvenuta iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore.
3. L'associazione ha per finalità lo studio, la promozione e la realizzazione delle iniziative finalizzate alla riduzione del rischio di trauma da ospedalizzazione, attraverso l'accoglienza del bambino e dell'adolescente che accedono in ospedale per qualsiasi necessità sanitaria di diagnosi e cura, e della loro famiglia.
4. L'associazione è parte integrante del Movimento ABIO e riconosce nella Fondazione ABIO il soggetto custode dei principi del Movimento; l'associazione fa pertanto proprie tutte le disposizioni regolamentari e di prassi assunte nel tempo dalla Fondazione, impegnando l'ente e i propri aderenti a rispettarle, in quanto compatibili con il suo status di organizzazione di volontariato.

Articolo 2 - Sede

1. L'associazione ha sede in Via Polito Petrone c/o Ospedale San Carlo, presso i locali concessi dalla AOR San Carlo, snc, 85100 Potenza. Il Consiglio Direttivo può deliberare, senza che questo costituisca modifica statutaria, l'eventuale cambio di sede legale all'interno dei confini comunali comunicandolo prontamente ai soci e a Fondazione ABIO. L'associazione opera prevalentemente nel territorio comunale e può estendere il servizio ABIO con sedi operative nelle diverse strutture sanitarie pediatriche dello stesso Comune, o al di fuori di questo, con l'autorizzazione e la collaborazione di Fondazione ABIO.

Articolo 3 - Durata

1. La durata dell'associazione è a tempo illimitato.

Articolo 4 - Assenza di scopo di lucro

1. L'associazione agisce senza scopo di lucro, e pertanto persegue le sopra citate finalità destinando alle attività qualsiasi risorsa economica e patrimoniale acquisita; inoltre, è vietata la distribuzione anche indiretta delle risorse dell'associazione a favore dei soggetti e nelle modalità richiamate all'articolo 8, c. 2, D. Lgs 117/17.
2. L'associazione è *apartitica, aconfessionale*. Essa è costituita da persone liberamente associate, desiderose di tradurre in impegno concreto il loro senso morale e civile.
3. I volontari sono tenuti a prestare la propria attività in modo spontaneo, personale e gratuito, senza fini di lucro neppure indiretto e a tenere un comportamento verso gli altri soci ed all'esterno animato da spirito di solidarietà e conforme agli scopi dell'associazione.
4. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per attività preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo, secondo parametri validi per tutti i soci. Le attività dei soci sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione; è esclusa l'applicazione dei rimborsi di cui all'articolo 17, comma 4 del D. Lgs 117/17.
5. Il presente statuto e gli eventuali regolamenti profilano la vita associativa e la pratica del volontariato ispirandosi a *principi di democrazia e senza discriminazione in relazione a genere, etnia, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali dei soci e degli utenti*.

Articolo 5 – Attività

1. L'associazione persegue le finalità di cui al primo articolo attraverso la realizzazione in via prevalente delle seguenti attività di interesse generale:

- in relazione alle attività di interventi e servizi sociali richiamate dall'articolo 5, c. 1, lett a) del D. Lgs 117/17:
 - organizzare la presenza e l'opera nei reparti di degenza, negli ambulatori, nei consultori e in tutte le strutture sanitarie sia dell'area pediatrica, che di qualsiasi area specialistica che ospiti bambini e adolescenti, dei soci Volontari;
 - assicurare i mezzi per lo svolgimento di attività ludiche e ricreative in tali strutture, incluso l'acquisto di arredi e decori per gli ambienti di accoglienza;
 - realizzare le proprie attività in strutture sanitarie con le quali l'associazione si rapporta con accordi formali anche di natura convenzionale. Le eventuali attività svolte in reparti con pazienti ad alto rischio dovranno essere espressamente citate e regolate negli accordi di cui al presente punto;
 - assicurare una specifica competenza dei Volontari attraverso una idonea selezione e formazione al servizio;
 - favorire il rapporto fra ambiente ospedaliero e genitori del bambino ricoverato;
 - promuovere la collaborazione con la scuola dell'obbligo per preparare adeguatamente gli alunni ad un' eventuale ospedalizzazione, al fine di prevenire/ridurre il trauma del ricovero;
- in relazione alle attività di promozione e tutela dei diritti sociali e degli utenti richiamate all'articolo 5, c. 1, lett. w) del D. Lgs 117/17:
 - promuovere la conoscenza e l'applicazione della Carta dei Diritti del Bambino e dell'Adolescente in Ospedale, a garanzia della qualità del ricovero in ospedale sotto l'aspetto fisico, psichico ed emozionale;
 - sensibilizzare gli enti pubblici, le ASL, i mezzi di informazione e la società in genere ai problemi e alle necessità del bambino e dell'adolescente ospedalizzato;

2. L'associazione può svolgere attività diverse rispetto alle attività di interesse generale; esse sono stabilite dal consiglio direttivo, sono secondarie e strumentali secondo i criteri e i limiti stabiliti dai decreti interministeriali.

Articolo 6 - Soci: ammissione

1. L'associazione si compone di un numero illimitato di soci persone fisiche, che possono essere ordinari ed onorari.
2. Possono presentare domanda di ammissione a soci ordinari tutti coloro che, purché maggiorenni in considerazione della peculiare attività di volontariato svolta negli ambienti ospedalieri, condividano ed accettino le finalità e gli scopi dell'associazione ed i modi di attuazione degli stessi. Non è ammessa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
3. L'iscrizione all'associazione deve essere richiesta con domanda scritta. Sulla domanda di ammissione decide, anche tenuto conto del percorso formativo e del suo esito, il Consiglio Direttivo.
4. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo di cui al precedente comma, questo lo comunica entro 60 giorni al richiedente, il quale può entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, chiedere che sull'istanza si pronunci il Collegio dei Garanti, che delibera sulle domande non accolte, in occasione della sua successiva convocazione.
5. L'Assemblea può conferire la qualifica di socio onorario a coloro che abbiano particolari benemeritenze verso l'associazione.

Articolo 7 - Soci: diritti e doveri

1. Tutti gli aderenti hanno parità di diritti e doveri.
2. Gli aderenti hanno il diritto:
 - di partecipare alle Assemblee e di votare direttamente o per delega;
 - all'elettorato attivo e passivo per le cariche sociali;
 - di conoscere i programmi con i quali l'associazione intende attuare gli scopi sociali;
 - di essere informati sulle attività promosse dall'associazione;
 - di accedere ai libri sociali conformemente al rispetto della disciplina sulla privacy facendone preventiva richiesta scritta al Consiglio Direttivo;
 - di dare le dimissioni in qualsiasi momento.
3. Gli aderenti hanno il dovere:
 - di osservare le disposizioni statutarie e regolamentari;
 - di osservare le direttive e le deliberazioni che, nell'ambito delle disposizioni medesime, sono emanate dagli organi dell'associazione;
 - di assicurare la continuità della partecipazione alla vita associativa.

Articolo 8 – Cause di decadenza dalla qualifica di socio

1. La qualifica di socio può venir meno per espulsione, per decesso, per decadenza e per recesso volontario.
L'espulsione e la decadenza sono deliberate dal Consiglio Direttivo tramite notifica all'interessato/a del provvedimento di esclusione.
Nel primo caso, per atti compiuti dal socio in contrasto a quanto previsto dal presente statuto o dai regolamenti, o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo, sentito il socio interessato. Costituiscono gravi e motivate violazioni:
 - le violazioni degli obblighi del socio,
 - le contravvenzioni a disposizioni dello Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione
 - l'aver arrecato all'Associazione danni economici e/o patrimoniali ovvero danni all'immagine e al buon nome dell'ente o l'aver esposto la stessa a rischi di inutile contenzioso, che abbia arrecato.Nel secondo caso, qualora il socio non abbia versato la quota entro il 31 marzo.
Il recesso volontario si ha quando il socio comunica per iscritto la rinuncia alla propria condizione di associato.
2. I soci espulsi, decaduti o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non hanno alcun diritto, così come i loro eredi, sul fondo comune e sul patrimonio dell'associazione stessa.
3. Il provvedimento di esclusione dovrà contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata.
4. Nel caso in cui l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può adire entro quindici giorni una sola volta il Collegio dei Garanti chiamato a riunirsi dal Presidente o dal consigliere più anziano non oltre sessanta giorni dalla data di contestazione del provvedimento da parte del socio escluso. Nel frattempo il socio escluso è sospeso dall'attività di volontariato, se volontario, e dai diritti sociali.

Articolo 9 - Fondo comune

1. Per il conseguimento degli scopi sociali e per sopperire alle spese di funzionamento l'associazione ha un fondo comune, che sarà alimentato da:
 - quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo e ratificate dall'Assemblea dei soci;
 - contributi dello Stato, della Regione, di Comuni, di enti e istituzioni pubbliche e di organismi internazionali;
 - entrate derivanti da attività di raccolta fondi, incluse donazioni, lasciti testamentari, raccolte pubbliche occasionali;
 - rimborsi derivanti da convenzioni;
 - entrate da attività diverse.

Articolo 10 - Organi dell'associazione

1. Gli organi dell'associazione sono:
 - l'Assemblea dei soci;
 - il Consiglio Direttivo;
 - il Presidente.
2. Possono inoltre essere costituiti i seguenti organi di controllo e garanzia:
 - l'Organo di Controllo e/o revisione legale;
 - il Collegio dei Garanti.
3. Ai componenti degli organi associativi – ad eccezione dei componenti dell'Organo di Controllo - non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Articolo 11 - Assemblea dei soci: attribuzioni

1. L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti i soci.
2. L'Assemblea è il massimo organo deliberante.
3. L'Assemblea:
 - esamina i problemi di ordine generale, fissa le direttive per l'attività dell'associazione nonché discute e delibera sulla relazione annuale dell'attività sociale predisposta dal Consiglio Direttivo incluso il bilancio o rendiconto;
 - nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs 117/17, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - delibera lo scioglimento;
 - delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
 - ratifica l'entità delle quote sociali annuali stabilite dal Consiglio Direttivo;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Articolo 12 - Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente o ogni qualvolta ciò venga richiesto da un terzo del Consiglio Direttivo o da un decimo dei soci.
2. L'Assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove, purché nel territorio provinciale, almeno una volta all'anno entro il 30 aprile.
La convocazione è fatta dal Presidente dell'associazione o da persona dallo stesso a ciò delegata almeno quindici giorni prima della data della riunione mediante qualsiasi mezzo che possa comprovare l'avvenuto ricevimento dell'avviso di convocazione.
In aggiunta può essere comunicata tramite pubblicazione dell'avviso di convocazione sul notiziario dell'associazione ed anche mediante l'affissione dell'avviso di convocazione nella sede dell'associazione e nella sede di attività di volontariato.
3. L'avviso di convocazione deve contenere il luogo, la data e l'ora della riunione, sia in prima che in eventuale seconda convocazione, e l'ordine del giorno.
4. L'Assemblea deve essere fissata in seconda convocazione almeno ventiquattr'ore dopo la prima convocazione.

Articolo 13 - Presenza dei soci in Assemblea

1. Hanno diritto di intervenire in Assemblea i soci ordinari ed onorari;
Essi possono farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Non sono ammesse più di due deleghe alla stessa persona.
Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe.
2. Il nuovo socio ha diritto di voto attivo e passivo a partire dal terzo mese da quando risulta iscritto.
3. L'eventuale partecipazione all'Assemblea con mezzi telematici deve comunque consentire la verifica dell'identità dell'associato che partecipa e vota.



Articolo 14 - Quorum costitutivi e deliberativi delle assemblee

1. Ogni socio ha diritto a un voto. Ogni socio ha diritto all'elettorato attivo e passivo.
2. In prima convocazione le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti espressi e con la presenza fisica o per delega di almeno la metà dei soci.
In seconda convocazione le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti espressi, qualunque sia il numero degli intervenuti.
3. Nell'Assemblea straordinaria, convocata per le modificazioni dello statuto, occorre, la presenza fisica o per delega di almeno 2/3 degli associati. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti;
4. L'Assemblea straordinaria convocata per lo scioglimento dell'associazione segue le norme di cui all'art. 24 del presente Statuto.

Articolo 15 - Svolgimento dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, da un membro del Consiglio Direttivo designato dai presenti.
Le funzioni di segretario sono assunte dal segretario del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, da persona nominata dal Presidente.
2. Le deliberazioni prese dall'Assemblea saranno fatte constatare da processo verbale firmato dal presidente dell'Assemblea e dal segretario.

Articolo 16 - Composizione e funzioni del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri eletti dall'Assemblea che ne determinerà, in sede di nomina, il numero, in proporzione degli iscritti e nel rispetto del principio di alterità degli organi. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
2. Il membro del Consiglio deve essere socio. Non può essere nominato: l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
3. Il Consiglio Direttivo, nella seduta di insediamento, nomina tra i suoi membri il Presidente dell'associazione, e le figure previste dal Regolamento.
4. Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare tutte quelle iniziative finalizzate al conseguimento dell'oggetto sociale e deliberate dall'Assemblea dei soci.
5. Al Consiglio Direttivo compete inoltre:
 - di predisporre un apposito regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'associazione. Il regolamento interno dovrà essere sottoposto all'approvazione dei soci, che delibereranno con le maggioranze dell'Assemblea ordinaria;
 - di assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria;
 - di organizzare il funzionamento dell'associazione;
 - di predisporre il bilancio annuale, dal quale dovranno risultare le entrate previste dall'art. 9 nonché il loro utilizzo, sottoponendolo poi all'approvazione dell'Assemblea corredato da una relazione sull'attività dell'associazione; il Consiglio in sede di redazione del bilancio deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'articolo 6 del D. Lgs 117/17;
 - di stabilire l'ammontare delle quote annuali dovute dai soci, da sottoporre poi alla ratifica dell'Assemblea;
 - di eleggere il Presidente e l'eventuale Vice Presidente;
 - di assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.
6. Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di alcuni incarichi, delegare a gruppi di lavoro lo studio di determinati problemi e rilasciare procure speciali per singoli atti o categorie di atti.
7. Al Consiglio Direttivo è demandato anche il compito di redigere l'eventuale Bilancio Sociale, obbligatorio nei casi prescritti dalla legge, con le modalità previste dalle Linee Guida ministeriali.
8. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 17 - Sostituzione dei Consiglieri

1. Se vengono a mancare uno o più Consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli, nominando al loro posto il socio o i soci che nell'ultima elezione assembleare seguirono per numero di voti gli eletti nella graduatoria della votazione. In caso di loro rifiuto o mancanza, entro 30 giorni il Presidente convoca, l'Assemblea dei soci per l'elezione dei nuovi consiglieri subentranti i mancanti.
In ogni caso, i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.
2. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per eleggere il nuovo Consiglio.
Le dimissioni della maggioranza del Consiglio Direttivo comportano la decadenza dell'intero Consiglio Direttivo il quale rimane in carica per l'ordinaria amministrazione fino all'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Articolo 18 - Convocazione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo si raduna su invito del Presidente ogni qualvolta se ne dimostri l'opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno un terzo dei membri del Consiglio stesso. Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima mediante qualsiasi mezzo che possa comprovare l'avvenuto ricevimento dell'avviso che attesti la ricezione del destinatario; in caso di urgenza, il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattr'ore.
L'avviso di convocazione deve indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno, oltre alla data, il luogo e l'ora.



Articolo 19 - Deliberazioni del Consiglio Direttivo

1. Le riunioni del Consiglio direttivo sono valide solo se è presente la maggioranza dei membri in carica.
La riunione è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza, da un membro del Consiglio a ciò designato dagli altri membri presenti.
Le funzioni di segretario sono assunte dal segretario del Consiglio stesso o, in caso di sua assenza, da persona designata da chi presiede la riunione.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Delle deliberazioni stesse sarà redatto processo verbaie sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Articolo 20 - Presidente

1. La rappresentanza dell'associazione e la firma sociale spettano al Presidente.
Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.
Inoltre cura l'osservanza delle norme statutarie e regolamentari ed il corretto perseguimento dei fini dell'associazione.
2. Il Presidente può essere revocato solo per giusta causa.
In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dell'eventuale Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera.
Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Articolo 21 - Esercizio sociale

1. Gli esercizi si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
2. Alla chiusura dell'esercizio verrà redatto il bilancio, che dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo.

Articolo 22 - Organo di controllo

1. L'Assemblea può nominare un Organo di controllo, anche monocratico; tale nomina è invece obbligatoria al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D.Lgs. 117/2017. In caso l'Assemblea optasse per Organo non monocratico, esso è composto da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti tra i non soci con le competenze necessarie per adempiere alle attribuzioni di cui all'articolo 30 del D. Lgs. 117/17 e, dove necessitasse, dell'articolo 31 del medesimo decreto legislativo. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio effettuate nel corso del triennio, dopo l'esaurimento dei supplenti, devono essere sottoposte a nuova nomina nella prima Assemblea utile. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Il Collegio:

- elegge tra i suoi componenti il Presidente;
- esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per l'organo di controllo;
- agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un aderente;
- è invitato a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo;
- riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta e trascritta nell'apposito libro.

Articolo 23 - Collegio dei Garanti

1. L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non soci e comunque tra coloro che non compongono il Consiglio Direttivo. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio, effettuate nel corso del triennio, devono essere sottoposte a nuova nomina nella prima Assemblea utile. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Il Collegio:

- ha il compito di esaminare le controversie tra gli soci, tra questi e l'associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;
- ha il compito di esaminare il ricorso dell'aspirante socio ex art. 6 dello statuto;
- giudica ex bono et aequo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.

Articolo 24 - Scioglimento

1. Ai sensi del successivo comma, l'Assemblea può deliberare lo scioglimento dell'associazione; prima di esercitare questo diritto, l'associazione deve coinvolgere la Fondazione con congruo anticipo rispetto all'Assemblea di scioglimento al fine di

- garantire agli associati la più completa informazione in merito alle conseguenze dello scioglimento;
- consentire agli associati di valutare ipotesi differenti rispetto allo scioglimento;
- permettere alla Fondazione e al movimento ABIO di valutare con serenità le ragioni della chiusura dell'ente e del servizio di volontariato nel territorio di competenza dell'associazione.

2. In caso di scioglimento dell'associazione, che deve essere deliberato con l'osservanza delle maggioranze di cui all'ultimo comma dell'art. 21 codice civile, i beni che residueranno dopo l'esaurimento della liquidazione saranno devoluti, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, ad altri enti del terzo settore operanti in identico od analogo settore.



Articolo 25 - Richiamo delle disposizioni di legge

1. Per i casi non previsti dal presente statuto si fa riferimento alle disposizioni e ai principi del D.Lgs. 117/2017, al codice civile, alle leggi vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI POTENZA UFFICIO REGIONALE DEL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE	
Reg. al N. 372	1. Data 17 MAR 2023
Serie 31 - A. Frivati	2. Per 17 MAR 2023
Il Rich. 17 MAR 2023	3. Sezione "Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Potenza"
LI	T.S. "O. di S. N. 28/2013"

Funzionario Delegato
Ente DAPCO

Area di delega del Direttore Provinciale (Maria Margherita Anna Mattia)